

sfacimento delle anzidette esigenze, rispetto ad altre (Cass. 10 gennaio 2000, Mucci, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 780).

4.2. — Il ricorso ad una procedura d'urgenza non può, conclusivamente, mai giustificare la violazione delle norme ambientali.

La tutela dell'ambiente è un valore costituzionale primario e assoluto (art. 9 e 41 Cost., riformati nel 2022). Nessuna esigenza, nemmeno quella dell'urgenza nei contratti pubblici, può prevalere su tale principio. L'urgenza procedurale non consente pertanto deroghe alla normativa ambientale, sicché anche in caso di somma urgenza ex art. 163 cod. contratti pubblici, è obbligatorio il rispetto delle disposizioni ambientali.

4.3. — Può dunque affermarsi il seguente principio: «Il principio di legalità in materia ambientale impone il rispetto assoluto delle norme poste a tutela del bene ambiente, indipendentemente dalla natura pubblicistica o urgente dell'intervento. La violazione delle norme penali a tutela dell'ambiente costituisce reato anche se motivata da esigenze straordinarie o di pubblica utilità».

Nota di richiami

(1) Per utili precedenti sul tema di cui alla sentenza in epigrafe, v. le decisioni citate in motivazione e cioè Cass. 6 marzo 1996, Giffoni, *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Sanità pubblica*, n. 481, e 10 gennaio 2000, Mucci, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 780.

Da ultimo, nello stesso senso della decisione che si riporta, v. Cass. 12 giugno - 7 luglio 2025, n. 24718, *ForoPlus* (non costituisce causa di giustificazione, né di inesigibilità della condotta, a fronte dei reati di scarico non autorizzato di acque reflue industriali e di smaltimento illecito di rifiuti speciali, l'impossibilità, per l'ente locale, di effettuare lavori di realizzazione di depuratori per mancanza delle necessarie risorse finanziarie, dovendo destinare le stesse, in via prioritaria, al soddisfacimento delle esigenze connesse alla salute dei cittadini e alla protezione delle risorse naturali).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 20 maggio 2025 - 10 giugno 2025, n. 21859; Pres. Di NICOLA, Est. CORBETTA, P.M. PEDICINI (concl. diff.); ric. Rao. *Annulla senza rinvio App. Palermo 4 giugno 2024.*

Stupefacenti e sostanze psicotrope — Finalità di spaccio — Indici sintomatici — Valutazione unitaria — Fattispecie (Cod. proc. pen., art. 192; • d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 73, 75).

In tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga può essere desunta da una serie di indici sintomatici (la quantità dello stupefacente, la qualità soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi, il luogo e le modalità di custodia), purché la finalità di spaccio sia appurata, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi chiaramente indicativi di detta finalità (nella specie, la corte ha ritenuto che la detenzione di tre dosi di cocaina, benché suddivisa in sette involucri, in orario notturno e in una nota piazza di spaccio, è elemento muto rispetto alla prova della destinazione allo spaccio, trattandosi di una condotta del tutto compatibile con l'uso personale). (1)

Ritenuto in fatto

1. — Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Palermo all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Girolamo Rao alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina suddivisa in sette involucri termosaldati.

2. — Avverso la sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che denunciano:

2.1. — la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli art. 192 c.p.p., 73 e 75 d.p.r. n. 309 del 1990, per avere ritenuto la corte d'appello la destinazione allo spaccio dello stupefacente sulla base di elementi equivoci, considerando che lo stupefacente corrisponde a sole 2,97 dosi medie e le modalità di confezionamento risultano compatibili con un acquisto di una modesta scorta per uso personale;

2.2. — la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. con riferimento all'affermazione della piena responsabilità, considerando che non sono stati rinvenuti né somme di denaro, né materiale per il confezionamento dello stupefacente;

2.3. — il vizio di motivazione con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., posto che i precedenti penali dell'imputato, peraltro risalenti nel tempo, non possono assurgere al rango né di prova né di indizio.

Considerato in diritto

1. — I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono fondati.

2. — Secondo quanto concordemente accertato dai giudici di merito — e non oggetto di contestazione — la sera del 14 ottobre, verso le ore 23.40, durante un servizio, in abiti civili, mirato alla repressione del narcotraffico, alcuni agenti di polizia giudiziaria procedettero al controllo dell'imputato, il quale spontaneamente consegnò, prelevandolo dalla tasca della tuta, un involucro contenente sette confezioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un totale di gr 0,88 lordi, con una percentuale di purezza del 70,41 per cento da cui erano ricavabili 2,96 dosi medie.

3. — La corte di merito ha ribadito la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato dai seguenti elementi: il rilevante quantitativo di stupefacente; le modalità di confezionamento della sostanza, già suddivisa in dosi; le modalità di presentazione dello stupefacente, occultato all'interno della tasca della tuta, già suddiviso in sette dosi; le circostanze di tempo e di luogo, posto che l'imputato era stato fermato, in orario notturno, in una nota piazza di spaccio; le tre precedenti condanne per analogo reato.

4. — Si tratta di una motivazione manifestamente illogica.

5. — Va ricordato che, in materia di stupefacenti, la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga — prova che incombe sull'organo della pubblica accusa, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice (cfr. sez. VI n. 26738 del 18 settembre 2020, Canduci, *Foro it.*, Rep. 2020, voce *Stupefacenti*, n. 73) —, può essere desunta da una serie di indici sintomatici, quali la quantità dello stupefacente (sez. VI n. 11025 del 6 marzo 2013, De Rosa e altro, *id.*, Rep. 2013, voce cit., n. 51) — elemento che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili (sez. III n. 46610 del 9 ottobre 2014, dep. 12 novembre 2014, Salaman, *id.*, Rep. 2014, voce cit., n. 157) — la qualità soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi, il luogo e le modalità di custodia (sez. IV n. 36755 del 4 giugno 2004, Vidonis, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 33).

Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purché detta destinazione sia appurata,

oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi chiaramente indicativi della finalità di spaccio.

Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogniquale volta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (sez. IV n. 7191 dell'11 gennaio 2018, Gjoka, *id.*, Rep. 2018, voce cit., n. 52; sez. VI n. 44419 del 13 novembre 2008, Perrone, *id.*, Rep. 2009, voce cit., n. 60).

Si è altresì chiarito, in maniera del tutto condivisibile, che la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (sez. III n. 24651 del 22 febbraio 2023, Guddemi, *id.*, Rep. 2023, voce cit., n. 33; sez. IV n. 4614 del 13 maggio 1997, Montino, *id.*, Rep. 1997, voce cit., n. 34).

6. — Nel caso di specie, dagli elementi dinanzi indicati, pur unitariamente considerati, non è dato inferire la destinazione allo spaccio, considerando che il quantitativo sequestrato, pur suddiviso in sette confezioni, pari a nemmeno tre dosi, è del tutto minimale e che, durante il servizio di appostamento precedente al controllo, l'imputato non è stato visto avere alcuna interazione con terzi, così come del tutto neutri sono le circostanze di tempo e di luogo e i precedenti penali dell'imputato.

In altri termini, la mera detenzione di tre dosi di cocaina, suddivisa in sette bustine, in orario notturno e in una nota piazza di spaccio è elemento muto rispetto alla prova della destinazione allo spaccio, trattandosi di una condotta del tutto compatibile con l'uso personale.

7. — Stante la superfluità di un annullamento con rinvio, in quanto i fatti sono stati accertati in maniera completa, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, mancando un elemento costitutivo del reato contestato, vale a dire la destinazione a terzi della sostanza stupefacente, e non con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», che riguarda, invece, la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato (sez. un. n. 37954 del 25 maggio 2011, Orlando, *id.*, 2012, II, 430), ovvero di una successiva abrogazione della norma incriminatrice o di un'intervenuta dichiarazione integrale d'incostituzionalità (sez. III n. 36859 del 26 giugno 2014, Bottaro, *id.*, Rep. 2014, voce *Sentenza penale*, n. 57; n. 13810 del 12 febbraio 2008, Diop, *id.*, 2009, II, 20).

Nondimeno, essendosi accertata, da parte del Rao, la detenzione dello stupefacente per uso personale, si impone la trasmissione atti al prefetto di Palermo per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 75 d.p.r. n. 309 del 1990.

Nota di richiami

(1) I. — La decisione in rassegna si colloca nel solco di un orientamento consolidato, volto a valorizzare la necessità di una valutazione complessiva e unitaria degli indici sintomatici della finalità di spaccio ai sensi del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (v. Cass. 9 ottobre 2014, n. 46610, Salaman, *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Stupefacenti*, n. 157; 6 marzo 2013, n. 11025, De Rosa, *id.*, Rep. 2013, voce cit., n. 51; 4 giugno 2004, n. 36755, Vidonis, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 33). Più di recente, Cass. 4 aprile 2024, n. 13659, *id.*, Rep. 2024, voce cit., n. 98, ha escluso che la detenzione di una quantità minima — nello specifico 0,5 gr di hashish — possa integrare la finalità di cessione in assenza di ulteriori elementi indiziari, ribadendo che il mero sospetto non è sufficiente a configurare il reato di spaccio. In senso conforme, Cass. 8 giugno 2023, n. 24651, *id.*, Rep. 2023, voce cit., n. 33, ha sottolineato come la prova della destinazione allo spaccio debba emergere da un complesso di indizi valutati in modo coerente e sistematico, e non da elementi isolati. Nello stesso solco interpretativo si colloca Cass. 20 aprile 2021, n. 30228, L.V., *id.*, Rep. 2021, voce cit., n. 69, che

ha ribadito la necessità di un metodo rigoroso di valutazione “trifasica” degli indizi e delle dichiarazioni etero-accusatorie, in linea con il principio già espresso da Cass., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, *id.*, 2006, II, 80, con nota di G. FIANDACA - C. VISCONTI, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite*, secondo cui gli indizi devono essere apprezzati sia singolarmente sia nella loro connessione logica (Cass. 12 aprile 2016, n. 20461, Graziadei, *id.*, Rep. 2016, voce *Prova penale*, n. 83). Coerentemente, Cass. 9 ottobre 2014, n. 46610, cit., ha precisato che né il solo dato ponderale né il frazionamento in dosi possono, di per sé, dimostrare la destinazione allo spaccio in assenza di strumenti di confezionamento o contatti con terzi, potendo invece ricorrere ipotesi di uso personale o di consumo di gruppo.

In senso difforme, un orientamento più incline a valorizzare il dato quantitativo e il contesto fattuale: Cass. 12 febbraio 2020, n. 16456, P.A., *ForoPlus*, ha ritenuto che quantità, tipologia della sostanza e condizioni socio-economiche dell'imputato possano, «senza ombra di dubbio», integrare la finalità di cessione.

A sostegno di un approccio più oggettivo si richiamano le sezioni unite Di Rocco (Cass., sez. un., 29 novembre 2007, n. 47472, Di Rocco, *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Stupefacenti*, n. 52), che hanno affermato come, in materia di stupefacenti, la condotta di vendita, offerta, cessione, distribuzione, commercio, trasporto o consegna sia configurabile quando il quantitativo superi il limite della soglia drogante, restando irrilevante il riferimento alla dose media giornaliera. Nella specie, la corte ha riconosciuto la sussistenza del reato in relazione alla cessione di 33 mg di eroina. In termini analoghi, Cass. 12 maggio 2010, n. 21814, Renna, *id.*, Rep. 2011, voce cit., n. 57, ha precisato che il reato di cessione è configurabile anche per quantità inferiori alla dose media singola, salvo che si tratti di quantitativi talmente esigui da non produrre alcun effetto psicoattivo sull'assuntore. In senso conforme, Cass. 9 ottobre 2014, n. 47670, A., *id.*, Rep. 2014, voce cit., n. 49; 11 dicembre 2019, n. 51600, C., *id.*, Rep. 2019, voce cit., n. 56.

Sul piano dell'elemento soggettivo, la giurisprudenza ritiene sufficiente il dolo generico, inteso come volontà consapevole di detenere o cedere sostanza stupefacente in violazione di legge, a prescindere dal fine perseguito (Cass. 14 maggio 1981, Venneri, *id.*, Rep. 1982, voce cit., n. 42). In tal senso, Cass., sez. un., 30 aprile 1983, Bandinelli, *id.*, Rep. 1984, voce cit., n. 52, ha precisato che la mera offerta di sostanza stupefacente, anche a fini dimostrativi o provocatori, integra comunque il reato, purché l'azione sia astrattamente idonea a ledere il bene giuridico tutelato.

Quanto all'errore di diritto, la corte ha escluso, in materia di stupefacenti, la possibilità di invocare l'ignoranza inevitabile della legge penale ex art. 5 c.p., considerata la capillare conoscenza sociale e normativa del fenomeno (Cass. 22 febbraio 1991, La Porta, *id.*, Rep. 1992, voce *Legge penale*, n. 9).

II. — La dottrina non è univoca. Parte della letteratura recente ha evidenziato il rischio di automatismi probatori fondati esclusivamente sul dato ponderale, richiamando l'esigenza di un accertamento caso per caso che tenga conto della qualità della sostanza, delle modalità di detenzione e del contesto socio-personale dell'agente. Cfr. S. MASTRAPASQUA, *Sull'acquisizione da parte della polizia giudiziaria delle chat dell'indagato ai fini della prova della finalità di spaccio*, in *MediaLaws*, 2024, fasc. 3, 199, consultabile su <medialaws.eu>; E. PENCO, *Le novità in materia di stupefacenti e fatto di lieve entità introdotte dalla l. n. 159 del 2023: ricadute processuali e criticità di sistema*, in <lalegislazionepenale.eu>, 26 gennaio 2024; Id., “Soglie giurisprudenziali” e fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, tra interpretazione tassativizzante e derive nomopoietiche, in *Diritto penale contemporaneo - Trim.*, 2023, fasc. 3, 25, consultabile in <dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>; M.E. OGGERO, *I caratteri del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, in I reati concernenti gli stupefacenti* a cura di C. DE ROBBIO - M. TORIELLO, Quaderno n. 30 della Scuola superiore della magistratura, Roma, 2023, 29 ss.; F. LOMBARDI, *L'occultamento della sostanza stupefacente tra concorso nella detenzione e favoreggiamento*, in <giurisprudenzapenale.com>, 2 dicembre 2021.

III. — Con riferimento all'onere probatorio, la giurisprudenza non è sempre lineare. Persiste l'orientamento secondo cui la pro-

va della non destinazione ad uso personale costituisce elemento negativo della condotta: per cui, quando la detenzione risulti finalizzata esclusivamente a uso personale, l'imputato dovrebbe essere assolto con la formula «perché il fatto non sussiste» (così la sentenza su riportata).

Parte della giurisprudenza ha evidenziato che non è richiesta la prova positiva della finalità di spaccio, dovendo piuttosto essere accertata la non destinazione a uso personale; il giudice, pertanto, non sarebbe tenuto a verificare caso per caso la reale finalità della detenzione (Cass. 9 giugno 1993, Nastasi, *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Stupefacenti*, n. 49).

Più recentemente, è stato chiarito che la prova della finalità di cessione (Cass. 18 settembre 2020, n. 26738, Canduci, *id.*, Rep. 2020, voce cit., n. 73) e dell'elemento negativo della non destinazione a uso personale grava sul pubblico ministero, restando escluso ogni onere difensivo a carico dell'imputato.

Non mancano tuttavia pronunce difformi, che addebitano all'imputato un onere di prova (Cass. 27 marzo 1997, Riccelli, *id.*, Rep. 1997, voce cit., n. 32) o quantomeno di allegazione (Cass. 9 marzo 1995, Scommegna, *id.*, Rep. 1996, voce cit., n. 95).

Nel dibattito dottrinale si è sottolineato che l'utilizzo di presunzioni implicite o di massime d'esperienza a sostegno della finalità di cessione rischia di alterare l'equilibrio processuale e di vanificare la distinzione tra detenzione penalmente irrilevante e penalmente rilevante. Cfr. F. LOMBARDI, *Coltivazione di stupefacenti per uso personale e dosi ricavabili: un ridimensionamento delle sezioni unite "Caruso"?*, in <giurisprudenzapenale.com>, 3 aprile 2023.

IV. – Sul piano della lieve entità, Cass. 19 gennaio 2024, n. 18370, *Foro it.*, Rep. 2024, voce cit., n. 102, ha precisato che anche un'attività di spaccio connotata da continuità integra la fattispecie di lieve entità, quando la valutazione unitaria di quantità, modalità e circostanze riveli una modesta offensività complessiva, anche se collegata al d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74. Nello stesso senso, Cass. 8 gennaio 2021, n. 4280, *id.*, Rep. 2021, voce cit., n. 46, ha ribadito che nessun singolo elemento è ostativo, imponendosi una valutazione complessiva della condotta; analogamente, Cass. 19 dicembre 2017, n. 1428, F., *id.*, Rep. 2017, voce cit., n. 46.

In senso parzialmente difforme, Trib. Campobasso 22 marzo 2019, n. 176, W.E.M., *ForoPlus*, ha valorizzato la detenzione simultanea di sostanze eterogenee in quantità non trascurabile come indice di destinazione allo spaccio, pur riconducendo il fatto alla lieve entità; Cass. 21 novembre 2017 - 12 febbraio 2018, n. 6722, Di Maro, *ForoPlus*, ha invece escluso l'ipotesi lieve in presenza di una singola cessione inserita in un contesto stabile di diffusione.

Quanto al profilo soggettivo, la mera esistenza di precedenti specifici in materia di stupefacenti non esclude, di per sé, il riconoscimento della lieve entità, salvo collegamento oggettivo con i fatti oggetto del nuovo giudizio (Cass. 6 febbraio 2020, n. 13120, I.J.A.M., *ibid.*).

La dottrina recente evidenzia criticità sistematiche introdotte dalla l. 13 novembre 2023 n. 159 e sottolinea l'importanza di bilanciare parametri oggettivi e profili soggettivi della condotta per un'applicazione uniforme della fattispecie di lieve entità. In questo senso, E. PENCO, *Le novità in materia di stupefacenti e fatto di lieve entità introdotte dalla l. n. 159 del 2023: ricadute processuali e criticità di sistema*, cit. [I. ANTOCI]

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 16 aprile 2025 - 21 luglio 2025, n. 26620; Pres. RAMACCI, Est. NOVIELLO, P.M. DALL'OLIO (concl. parz. diff.), ric. Soc. Nexty Milano Parco delle Cave, *Conferma Trib. Milano, ord. 18 settembre 2024*.

Edilizia e urbanistica — Costruzioni con volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato o con altezza superio-

re a venticinque metri — Piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata — Necessità (L. 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 41 *quinquies*; • l. 6 agosto 1967 n. 765, modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, art. 17).

*È tuttora vigente e di portata fondamentale l'art. 41 *quinquies*, comma 6, l. 17 agosto 1942 n. 1150, che richiede la previa approvazione di apposito piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata per la realizzazione di costruzioni con volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero con altezze superiori a metri venticinque. (1)*

Ritenuto in fatto

(*Omissis*)

Considerato in diritto

1. – Si procede in relazione alla ordinanza del Tribunale del riesame di Milano confermativa del decreto con il quale il g.i.p. presso il Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo impeditivo dell'area di cantiere sita in Milano, di proprietà della società odierna ricorrente. L'area complessiva di intervento, originariamente di proprietà della società Lakes Park dal 23 dicembre 2004, riguardava una superficie di 9.680,13 mq; sulla stessa insisteva un complesso industriale dismesso con una superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva di 6.196,08 mq. Ferma restando l'unitarietà dell'area di intervento, la stessa era stata suddivisa in due autonomi lotti funzionali, di cui il primo, di 5.650 mq circa, avrebbe ospitato un edificio commerciale, il secondo, di circa 4.030 mq e prospiciente il Parco Sud, avrebbe ospitato nuovi distinti corpi residenziali in corso d'opera. Il sequestro ha riguardato solo questo secondo lotto, in ordine al quale, previe operazioni di totale demolizione dell'edificio preesistente (uno stabilimento industriale dismesso) era stata prevista la realizzazione di tre torri residenziali, con numero di piani tra i 9 e i 13 ed altezze dai 27 ai 43 metri, su piastra verde rialzata, con volume pari a 4,06 metri cubi su metro quadrato, destinate a 77 appartamenti, per un numero di 217 abitanti teorici. Secondo la ricostruzione dei giudici della cautela, le opere (sia quelle relative al lotto 1 sia quelle relative al lotto 2 in sequestro) erano state oggetto di un atto denominato «convenzione urbanistica» a firma del direttore dell'area s.u.e. [sportello unico per l'edilizia] del comune di Milano e in seguito erano stati presentati permesso di costruire convenzionato in relazione al lotto 1 e s.c.i.a. condizionata per il lotto 2. Innanzitutto, il g.i.p. riteneva la violazione dell'art. 41 *quinquies*, comma 6, l. urbanistica n. 1150 del 1942 (attualmente art. 41 *quinquies*, comma 1, a seguito della abrogazione dei precedenti commi del medesimo articolo ai sensi dell'art. 136 d.p.r. 380/01), a norma del quale, alla luce delle caratteristiche dell'intervento, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere a mezzo di pianificazione attuativa, tematica quest'ultima che nella pratica edilizia in questione non era stata affrontata, procedendosi solo a convenzione di cui sopra; si ritenevano dunque vincolanti la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 41 *quinquies* cit. e le disposizioni del d.m. 1444/68 in relazione alla necessità di pianificazione attuativa, non risultando alcun margine per affermare la derogabilità della disposizione da parte della legge regionale o da parte del comune di Milano, rimarcandosi, sotto tale profilo, che il p.g.t. [piano di governo del territorio] applicabile in nessuna disposizione prevedeva che fosse esclusa l'applicabilità del d.m. suindicato. La mancanza del piano attuativo conduceva i giudici della cautela a ritenere che i reati ipotizzati ex art. 44, comma 1, lett. b) e c) (di costruzione abusiva e lottizzazione), d.p.r. 380/01 sussistessero pur in presenza di una c.d. convenzione urbanistica di cui sopra e di un titolo abilitativo poi (nel caso di specie, per il lotto in sequestro, identificato in una s.c.i.a. per ristrutturazione «pesante» e giudicata inidonea). Con riguardo al reato edilizio il g.i.p., nel ricostruire